

pena in Italia, ed in particolare del personale che vi opera, venga affrontata e siano date risposte certe a chi sta vivendo da troppo tempo una situazione di estremo disagio. (3-04803)

MANTOVANO e SELVA. — *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel disciplinare l'ipotesi dell'aborto della donna incapace, precisa che l'intervento interruttivo della gravidanza può avvenire soltanto se la gestante abbia subito una legale interdizione e abbia ella stessa formulato la richiesta (comma 1), ovvero abbia confermato la richiesta presentata dal tutore (comma 2). Dunque, costituiscono presupposti ineludibili che l'istante sia stata formalmente interdetta e che vi sia stata da parte sua una chiara manifestazione di volontà. Il predetto articolo 13 non si applica, e pertanto non si può procedere all'aborto, in presenza di una incapacità naturale, e non dichiarata, e in assenza di una volontà espressa della gestante: il giudice tutelare « non sostituisce il consenso della donna, stante il fatto che non può procedere in mancanza di richiesta o di conferma personale da parte della gestante » (così la dottrina; vedi in particolare M. Zanchetti, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, Cedam, Padova 1992, pagina 309). Senza il consenso l'esecuzione dell'aborto, che costituirebbe interruzione di gravidanza non « volontaria », e quindi al di fuori della legge, verrebbe penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge n. 194 del 1978;

è necessario conoscere se l'articolo 13 stia trovando corretta applicazione nella vicenda — assai confusa — della giovane disabile Laura, di Pozzallo (Ragusa). Qualora la norma di riferimento fosse invece quella di cui all'articolo 12 — aborto di minorenne —, la necessità di acquisire in modo certo la volontà della donna varrebbe ancora di più, in base al tenore letterale di tale ultima disposizione;

inoltre si applica anche a questa ipotesi la norma generale di cui all'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, che impone al consultorio e alle altre strutture abilitate di aiutare la donna a « rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza » e « di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto » —:

se la giovane Laura, di Pozzallo (Ragusa), risulti formalmente interdetta;

se e in che modo sia stato manifestato il consenso all'aborto da parte della giovane Laura;

se in assenza di qualsiasi chiara manifestazione di volontà, non ritengano che l'esecuzione dell'aborto integri il reato di cui all'articolo 18 della legge n. 194 del 1978, e quindi vada data ogni opportuna disposizione per impedirne la consumazione;

se il giudice tutelare competente nel caso di specie, ai fini della sua decisione abbia a disposizione soltanto la richiesta del tutore, ovvero la relazione prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 194 del 1978;

per quali ragioni sia stato sostituito il precedente tutore di Laura;

se i servizi socio-assistenziali abbiano predisposto le misure necessarie affinché, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, siano rimosse « le cause che porterebbero a interrompere la gravidanza » e sia promosso « ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto ». (3-04804)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MANZATO, DI BISCEGLIE e MIGLIAVACCA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

il Tar del Veneto, prima sezione, con ordinanza n. 1347, in data 24 novembre

1999, ha accolto la richiesta di sospensione relativa ad un ricorso intentato da alcuni cittadini di Stanghella contro atti del consiglio del comune di Stanghella (Padova);

il ricorso è stato inoltrato rivendicando il diritto all'azione popolare contemplata dall'articolo 7 della legge n. 142 del 1990 e lamentando l'illegittimità delle deliberazioni consiliari di convenzionamento per l'esercizio associato delle funzioni di direttore generale nei comuni di Stanghella, San Pietro Viminario, Pernumia e Codevigo;

il suddetto articolo 7 della legge n. 142 del 1990 prevede che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, intraprendendo l'azione giurisdizionale quando l'ente locale non provveda direttamente alla tutela dei propri interessi;

la norma contempla l'azione popolare solo affinché i cittadini possano far valere le ragioni dell'ente locale verso terzi, quando l'ente stesso manifesta inerzia nel ricercare la tutela delle sue ragioni;

l'azione popolare può essere esperita « a favore del comune e non contro il comune »; non riguarda e non può riguardare il caso in cui ogni qualsiasi elettore, ancorché sprovvisto di un interesse diretto, ricerchi solamente il mero ripristino della legalità che presume violata con l'approvazione di atti del proprio comune;

se tanto fosse possibile, ogni qualsiasi elettore potrebbe, indiscriminatamente, impegnare avanti ad un tribunale amministrativo, ogni deliberazione comunale approvata, di giunta e di consiglio, anche con fini di mero ostruzionismo politico;

in una simile ipotesi si creerebbe un duplice ordine di rischi: innanzitutto, si rischierebbe di penalizzare l'attività amministrativa del comune, o quantomeno di aggravarne lo svolgersi, costringendo l'ente locale ad una continua difesa giudiziaria delle proprie scelte, trasportando, peraltro, al di fuori delle sedi preposte (giunte e consiglio) il dibattito politico; in secondo

luogo, si aggraverebbe notevolmente l'attività del tribunale amministrativo, costretto ad esaminare innumerevoli ricorsi;

nella fattispecie il Tar del Veneto ha accolto la tesi per cui gli elettori di un comune sono legittimati a stare in giudizio contro gli atti dei comuni non avendo un proprio interesse legittimo, ma basandosi « sull'azione popolare » -:

se non ritenga il Ministro interrogato che un'applicazione « patologica » dell'azione popolare rappresenti un grave pericolo per tutta l'attività amministrativa, degli enti locali e che pronunce come quella del Tar del Veneto costituiscano presupposto per cui tutti gli elettori possano adire in giudizio contro tutte le deliberazioni di giunta municipale e di consiglio comunale;

quali iniziative intenda assumere per evitare il rischio che l'uso « dell'istituto dell'azione popolare » provochi la paralisi non solo delle amministrazioni comunali ma degli stessi tribunali. (5-07122)

OLIVIERI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

Federico Scarsi nato a Trento il 9 febbraio 1977, con parto naturale veniva sottoposto, secondo la normativa in essere a vaccinazione obbligatoria trivalente, subendone gravi lesioni derivanti dalle vaccinazioni medesime;

più precisamente a 15 mesi di vita, dopo poche ore dalla seconda vaccinazione obbligatoria trivalente, accusava forti convulsioni, non camminava per circa 6 mesi ed è rimasto colpito da atassia permanente con invalidità del 67 per cento;

si precisa che Federico Scarsi è nato perfettamente sano e dopo approfonditi e sofisticati esami è risultato senza ombra di dubbio che la lesione cerebellare di Federico Scarsi era stata causata dalle vaccinazioni somministrate senza tener conto degli effetti collaterali delle vaccinazioni precedenti;

la diagnosi emersa è stata di atrofia cerebellare da cerebellite post-vaccinica;

nel marzo del 1995 Federico Scarsi inoltrava domanda di risarcimento del danno al ministero della sanità corredata da tutti gli esami clinici necessari;

trascorrevano inutilmente 5 anni dalla formulazione della domanda di risarcimento e la famiglia di Federico Scarsi diffidava nell'aprile del 1999 il ministero per aver copia del giudizio espresso dalla commissione medica dell'ospedale di Verona;

il ministero della sanità il 2 giugno 1999 comunicava a Federico Scarsi che la pratica era stata acquisita agli atti con il numero di protocollo 19879;

alcunché è pervenuto successivamente benché il decreto ministeriale dell'8 marzo 1999 stabilisca termini perentori per la risposta alle domande di indennizzo formulate tra l'altro ancora nel 1995 ed oggetto di diffida giudiziale nell'aprile del 1999 -;

a che punto sia la procedura di indennizzo per i danni morali e materiali subiti da Federico Scarsi a seguito delle lesioni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria trivalente;

per quali motivi a tutt'oggi non sia stata data risposta alla domanda di indennizzo e conseguente liquidazione essendo perentori i termini di cui al decreto ministeriale 8 marzo 1999 ed essendo la domanda stata inoltrata ancora nel 1995;

se non ritenga necessaria una rapida definizione con liquidazione dell'indennizzo a favore di Scarsi Federico che a tutt'oggi nulla ha percepito dallo Stato né per pensioni né per sussidi, mentre la famiglia Scarsi ha sostenuto considerevoli spese per assistere al meglio il figliolo.

(5-07123)

**BOGHETTA.** - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

in data 29 settembre 1999 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del

giorno nel quale si impegnava il Governo a rimuovere il vertice dell'Enav nel caso in cui risultassero le assunzioni clientelari denunciate dalla stampa;

tali assunzioni sono state fatte e denunciate anche dagli organi di controllo;

tali persone sono state successivamente licenziate, anche se hanno probabilmente maturato i diritti per l'assunzione a tempo indeterminato -;

quando intenda dare seguito all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati;

chi pagherà i danni se l'eventuale ricorso delle persone citate dovesse avere esito favorevole. (5-07124)

**NARDINI e VALPIANA.** - *Al Ministro per gli affari sociali e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo è scritto: « il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione »;

la separazione dei genitori è di per sé un problema che il bambino sul piano relazionale-affettivo deve affrontare;

entrambi i genitori devono agire perché non vengano meno la serenità e l'equilibrio del bambino;

è stato disposto dal giudice istruttore di Trani dottoressa D'Oronzo un provvedimento che riguarda l'affidamento di un bambino di meno di tre anni che dispone « che in caso di impedimento fisico del minore il genitore possa comunque prelevare adottando le dovute cautele »;

il minore con febbre, per esempio, sarebbe opportuno che stesse a casa sua e che non debba andare in giro, avvolto nelle coperte -;

se provvedimenti come questo non siano contro l'articolo 9 della « Convenzio-

ne sui diritti del fanciullo » che al comma 1 recita: « Per tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente »;

quali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare perché siano tutelati ed assicurati ai minori protezione, cura e benessere. (5-07125)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

**PISAPIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Rosaria Mortari, docente di ruolo nella provincia di Sondrio per l'insegnamento di « pratica professionale », materia soppressa a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, è stata utilizzata successivamente presso l'istituto tecnico di Morbegno quale docente di « stenodattilografia » e di « trattamento testi », materia che ha sostituito la « steno-dattilografia »;

l'utilizzazione della professoressa Mortari a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 e fino all'anno scolastico 1998-1999 è avvenuta su cattedra la cui titolare, a domanda, era utilizzata in una diversa classe di concorso;

l'insegnante titolare della cattedra, avendone i requisiti, non ha revocato per l'anno scolastico 1999-2000 la domanda di utilizzazione in una diversa classe di concorso, ma soltanto quella relativa alla classe di concorso A050;

con lettere in data 18 maggio e 1° settembre 1999 il dirigente scolastico dell'istituto tecnico di Morbegno ha chiesto al provveditore agli studi di poter continuare a utilizzare la professoressa Mortari per la

realizzazione di un progetto nell'ambito del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finanziato dal ministero, nel quale era da tempo impegnata, sottolineando il grave danno derivante al progetto stesso dall'assegnazione della professoressa Mortari ad altro istituto;

in particolare il dirigente scolastico nella lettera del 1° settembre 1999 ha proposto al provveditore agli studi, essendovene la possibilità, di mantenere l'utilizzazione della professoressa Mortari sulla cattedra di « trattamento testi » con contemporanea utilizzazione della titolare sulla classe di concorso A050, esistendo nello stesso istituto una cattedra scoperta di tale classe di concorso;

ciò nonostante la professoressa Mortari è stata nominata, per l'anno scolastico 1999-2000, insegnante di « lingua e letteratura tedesca » presso l'istituto tecnico di Chiavenna senza alcun risparmio di spesa, recando grave danno agli studenti e alla stabilità di carriera della medesima;

la professoressa Mortari è fornita di diploma di laurea in lingua e letteratura tedesca, ma manca di esperienza didattica nella materia, non ha frequentato né è iscritta ad alcun corso di riconversione e non ha presentato domanda per essere utilizzata in tale insegnamento;

l'articolo 15, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, prevede l'assegnazione d'ufficio solo per il docente che abbia frequentato o sia iscritto all'apposito corso di riconversione —:

quali siano le valutazioni in merito ai fatti riferiti in premessa;

se ritenga il provvedimento di cui sopra conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interesse collettivo e al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quali provvedimenti intenda assumere per assicurare un'utilizzazione delle risorse professionali più razionale e maggiormente rispondente alle esigenze degli studenti. (4-27541)